

## DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI, APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E FORMAZIONE CONTINUA RIFERITE AD ASSENZE PER INFEZIONI DA COVID-19 MEDIANTE L'ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI SCREENING.

### DISPOSIZIONI SULL'AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

1. Resta fermo, ai sensi del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, l'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, fatti salvi eventuali ed ulteriori provvedimenti governativi, per i soggetti che svolgono attività formativa di  **tirocinio extracurricolare**  di qualsiasi tipologia presso le sedi legali/operative del soggetto ospitante, sia pubblico che privato, operanti nella Regione Molise.
2. Si applicano ai tirocinanti tutte le disposizioni contenute nel D.L. 21 settembre 2021, n. 127, e nelle Linee guida adottate dal Governo nazionale per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, sia pubblici che privati.
3. Il soggetto ospitante è tenuto a verificare il possesso della certificazione verde COVID-19, ed alla fine di ogni mese, rilascia una dichiarazione al soggetto promotore, nella quale attesta di aver attuato le necessarie verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei Tutor e dei tirocinanti, al fine della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto dal D.L. 21 settembre 2021 n. 127.
4. Nel caso i tirocinanti, impegnati in esperienze di tirocini extracurricolari di qualsiasi tipologia, comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso alle sedi del soggetto ospitante, sono considerati assenti ingiustificati, senza diritto alla corresponsione dell'indennità di partecipazione al tirocinio nonché al recupero dell'assenza. Il tirocinante è considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde. L'obbligo del possesso e di esibizione della predetta certificazione verde non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Il soggetto ospitante, verificato che l'assenza del tirocinante non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all'interessato l'assenza ingiustificata rilevata.
5. Nel caso di mancato possesso o di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del tirocinante, l'assenza ingiustificata concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, e pertanto non si procederà alla sua sospensione, bensì - non appena il tirocinante avrà superato il 30% di assenze ingiustificate per mancata presentazione della certificazione verde (nel caso di tirocini extracurricolari di cui alla D.G.R. n. 252 in data 07 luglio 2017) o il 50% (nei casi previsti dalle linee guida in materia di tirocini di inclusione sociale, approvate con D.G.R. n. 487 in data 11/12/2019), si procede all'interruzione del tirocinio, per impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo e la relativa attestazione finale.
6. Non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo dell'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19, autorizzare i tirocinanti a svolgere la propria attività formativa a distanza (*FAD*, sia essa Sincrona o Asincrona) sulla base del mancato possesso di tale certificazione.
7. In presenza di lavoratori assunti con  **contratto di apprendistato professionalizzante** , atteso che l'attività formativa è svolta in orario di lavoro, l'apprendista, in quanto lavoratore, deve essere in possesso della certificazione verde COVID -19 anche nel caso in cui l'attività formativa non si tenga presso l'azienda, ma presso strutture formative esterne accreditate dalla Regione.
8. Non è obbligatorio il possesso della certificazione verde COVID-19 nei corsi di  **Formazione Continua**  per i discenti/allievi che accedono alle sedi formative per la fruizione della formazione di parte teorica e/o laboratoriale erogata dagli Organismi formativi accreditati dalla Regione,  **e per tutti coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.**

9. È obbligatorio il possesso della certificazione verde COVID-19 per il personale docente di tutti i percorsi oggetto della presente deliberazione (formazione continua, formazione in apprendistato, e formazione di tirocini extracurricolari), nonché per il Presidente e per i componenti delle relative Commissioni di esame.
10. I Soggetti Ospitanti definiscono, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al punto 3, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro sia pubblici che privati, e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione della violazione del possesso della certificazione verde COVID-19. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del D.L. n. 52/2021;
11. In caso di violazione delle disposizioni di cui al punto 3 e di mancata adozione delle misure organizzative di cui al punto 10 nel termine previsto, l'accesso dei discenti/allievi ai luoghi di formazione in violazione degli obblighi di cui al punto 3 del presente dispositivo, nonché per tutte le violazioni di cui al D.L. 21 settembre 2021, n. 127, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.
12. Le sanzioni di cui al comma 8 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

**DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICOLARI  
RIFERITE AD ASSENZE PER INFEZIONI DA COVID-19**

13. Le assenze derivanti da infezione da Coronavirus (da COVID-19) vanno considerate come infortunio sul lavoro, in tutti i casi in cui sia accertata la loro correlazione con le attività rientranti nel progetto formativo di tirocinio svolte presso il soggetto ospitante, in analogia a quanto stabilito dall'INAIL, per il personale dipendente, con le circolari n. 13 in data 3 aprile 2020 e n. 22 in data 20 maggio 2020.
14. Il soggetto ospitante, che è tenuto alla copertura assicurativa antinfortunistica presso l'Inail, in base alla convenzione attuativa del tirocinio, qualora venga a conoscenza di un episodio di contagio da coronavirus occorso a un tirocinante in occasione del suo percorso formativo, e attestato da certificazione medica ai sensi dell'art. 42, comma 2, del DL 17 marzo 2020 n.18, è obbligato a inviare all'Inail la prescritta comunicazione/denuncia di infortunio nelle modalità e nei termini di cui all'art. 53 del D.P.R. in data 30.06.1965 n.1124 "*Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali*".
15. Nel caso in cui, invece, l'infezione da Covid 19 non sia correlata al percorso formativo di tirocinio, la relativa assenza va imputata come ordinaria malattia.
16. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, delle Linee guida per l'attuazione dei Tirocini extracurricolari nella Regione Molise, recepiti con D.G.R. n.252 in data 7 luglio 2017, le assenze per infortunio e malattia, comunque riconducibili alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche se inferiori a 30 giorni solari, danno diritto alla sospensione del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, secondo i limiti massimi fissati dalle predette linee guida regionali.
17. La sospensione del tirocinio prevista dell'art. 2, comma 3, delle Linee guida è applicabile anche nei seguenti casi:
- a) qualora il tirocinante sia posto in quarantena obbligatoria o fiduciaria per motivi di sanità pubblica da covid 19, anche per periodi inferiori a 30 giorni;
  - b) nel caso di sospensione delle attività produttive, industriali, commerciali e di servizi, presso le quali si svolge l'esperienza di tirocinio, imposte da provvedimenti statali e/o regionali e/o comunali o in

caso di una riduzione oraria delle stesse attività, tale da non consentire la rimodulazione del progetto formativo, del relativo calendario e quindi il conseguimento degli obiettivi formativi in esso contenuti;

18. Resta salva la possibilità per il soggetto ospitante di interrompere il tirocinio, dandone formale comunicazione al tirocinante ed al soggetto promotore ed indicando esplicitamente i motivi per i quali si ritiene che gli obiettivi del tirocinio non possono essere più conseguiti.
19. *Con riferimento ai tirocini extracurricolari NON finanziati con risorse pubbliche, qualora vengano adottati provvedimenti nazionali e/o regionali e/o comunali, che per causa di forza maggiore, limitano l'orario di apertura e lo svolgimento delle attività produttive, industriali, commerciali e di servizi, nelle quali si svolge l'esperienza di tirocinio, in deroga a quanto previsto dal punto 12. (Indennità di partecipazione) delle "Linee guida per l'attuazione dei Tirocini extracurricolari nella Regione Molise, recepite con D.G.R. n. 252/2017, il tirocinante che partecipa alle attività per meno del 70% delle ore mensili previste dal progetto formativo, ha diritto all'indennità di partecipazione riparametrata e calcolata in funzione del rapporto proporzionale tra le ore effettivamente svolte e le ore mensili previste nel progetto formativo, fermo restando che la suddetta riparametrazione non potrà mai scendere sotto la soglia minima di 300 euro mensili lorde, indipendentemente dalle ore di tirocinio effettivamente svolte. In ogni caso l'indennità mensile lorda deve essere corrisposta per intero qualora il tirocinante partecipi alle attività per almeno il 70% della durata prevista su base mensile.*
20. Per i tirocini extracurricolari finanziati, le suddette disposizioni di cui al punto 19, si applicano esclusivamente laddove previsti dai relativi Bandi/Avvisi o da successive disposizioni dei settori regionali competenti.